

Dott. Mario Santini - Giudice onorario del T.M. di Firenze

Il Tribunale per i minori ha una funzione specifica ed una struttura funzionale idonea alla funzione. Funzione e struttura hanno sia una validazione storica sia una giustificazione nell'attualità. Qualsiasi riforma possibile non può essere che caratterizzata da procedimenti atti a rendere più efficace l'esistente, qualificando e riqualificando i giudici togati ed i giudici onorari per esprimere nella complementarietà dei saperi la specificità del "giudice minorile".-

Le recenti proposte di legge di modifica dell'ordinamento giudiziario in ambito minorile e della famiglia, ci danno l'occasione per riflettere se la struttura operativa del Tribunale per i minori sia ancora efficace ed idonea a rispondere ai bisogni per i quali è nata e si è andata sviluppando, oppure richieda degli aggiustamenti, correzioni e modificazioni che la rendano più moderna ed attuale.

A nostro parere tali proposte di modifica presentano aspetti contrastanti. Sono condivisibili per quegli spunti di razionalizzazione, come la riunione di competenze attualmente frazionate in livelli diversi, e sono, a parer nostro, non condivisibili per quanto riguarda la sostanziale abolizione del tribunale per i minori.

Siamo convinti che la storia della legislazione riguardante i minori in Italia, che trova la sua massima espressione nel Tribunale per i minori rappresenta a tutt'oggi un sistema all'avanguardia a livello mondiale per scientificità e cultura, e che tale struttura risponde pienamente anche alle esigenze ed alle problematiche poste da una popolazione infantile e giovanile che cambia e che è indubbiamente cambiata dal 1934, data di istituzione del T.M, ad oggi, ma il cambiamento è avvenuto nel senso opposto a quello ipotizzato.

Infatti è un'osservazione comune di chi lavora con soggetti in età evolutiva, che l'aumento relativo di competenze cognitive si riferisce prevalentemente a "performance" e non è accompagnato da una maggior stabilità e maturità emotiva e nemmeno delle strutture fondamentali del pensiero. Questo che è fisiologicamente caratterizzato da un processo tendente all'adattamento nel gestire la molteplicità del reale "complesso", portando così complessità e maturità alla mente che si forma, anche nei soggetti culturalmente e socialmente più "semplici", si fa oggi progressivamente più pragmatico e meno riflessivo perdendo complessità, memoria e competenze critiche. Bisogna ricordare inoltre che il disagio e la devianza, che da sempre vanno di pari passo, hanno assunto aspetti diversi ma sempre più diffusi, anche trasversalmente agli strati ed alle classi sociali.

Già da questa considerazione la sostanziale abolizione degli aspetti più qualificanti insita nelle proposte di modifica rappresenta un'inevitabile regressione anche se ideologicamente e pragmaticamente motivata.

Il problema della "giustizia minorile".

Nella storia dello sviluppo della "giustizia minorile" è basilare il concetto che i minori hanno una loro personalità comunque individuale, autonoma e con dei propri diritti specifici. Tutto ciò si colloca all'interno di processi e di manifestazioni psicologiche, che sono quelle dell'età evolutiva, che di per se già in ambito psicologico, richiedono attenzioni e competenze particolari e dedicate.

Pensare quindi ad un "giudice specializzato" per i minori e per la famiglia, in modo sufficiente da essere tecnicamente competente ed autonomo, significa pensare ad una superspecializzazione, che riunisca competenze giuridiche specializzate e competenze psicologiche altrettanto specialistiche. Questo può essere possibile ma con un dispendio di energie formative e di aggiornamento non trascurabili, senza contare che il giudice specializzato, come esperto giuridico, non potrà farsi mai in modo soddisfacente quell'esperienza "clinica" che è essenziale anche in fase di osservazione e di valutazione per lo psicologo dell'età evolutiva.

Dobbiamo anche tenere conto del fatto che l'operatività del giudice minorile si trova esposta agli stessi rischi di coinvolgimento inconscio che riguardano tutti quegli operatori che lavorano con soggetti in età evolutiva, rischio che nell'ambito dei "servizi" può essere attenuato e corretto dal "lavoro di gruppo". Nel dover trattare una serie di fattori psicologici, relazionali e sociali che riguardano il benessere di un minore ognuno si trova immerso in un campo di partecipazione emotiva nel quale si attiva l'innato istinto all'accudimento che ha come effetto che l'operatore si percepisce, spesso inconsciamente, come colui che ha un rapporto di comprensione e quindi di azione privilegiato ed esclusivo. Tutto ciò porta gli operatori, in qualsiasi ruolo operativo si trovino a correre due rischi in rapporto ai meccanismi di difesa uno è quello di sentirsi veramente "capaci e competenti" e l'altro di sentirsi al contrario "incapaci" e quindi indotti ad attivare una linea difensiva "formale e burocratica" per non cadere in burn-out.

Questa è la ragione sostanziale per la quale si richiede che gli operatori in ambito psicologico si formino attraverso un training che comporti anche momenti di introspezione guidata e di supervisione.

In queste situazioni operative il "gruppo" ben gestito offre quel "setting di lavoro, quel contenitore nel quale tutte le risonanze personali possono essere funzionalizzate, utilizzate ed organizzate ai fini del "buon lavoro" che riguarda le persone.

Fermo restando che lo sviluppo corretto o distorto, il benessere ed il disagio dei minori si sviluppa e si determina nell'ambito dei rapporti familiari e col mondo degli adulti, bisogna considerare che vi è razionalità nel concetto che ha portato a tenere in parte separati i procedimenti riguardanti la famiglia, vista come gruppo di conviventi adulti, da quelli riguardanti i minori nella loro sofferenza e nella loro devianza, pur riconoscendone l'interdipendenza e la complementarità. È necessario, infatti, riconoscere la differenza che c'è tra i problemi di rapporto tra adulti e quelli che nascono nel rapporto tra adulti e minori. Per questo è necessario riaffermare il principio che, proprio perché il disagio e la devianza minorile sempre in rapporto al comportamento degli adulti, ne deriva l'opportunità che i "problemi della famiglia" nella sua struttura relazionale, possono essere affrontati in un modo fisiologicamente corretto se si considera "l'interesse" del minore psicologicamente e giuridicamente centrale. Su questo si basa la suddivisione degli interventi in ambito civile del Tribunale per i Minori.

Questo è il modo più efficace, fino ad oggi escogitato, per affrontare la "complessità" dei fatti in oggetto e che per loro natura sopportano male riduzioni di tipo opportunistico o puramente pragmatico.

Brevi osservazioni sul "giudicare"

Il "giudizio" è un atto della mente attraverso il quale si afferma che due idee sono o non sono in accordo tra loro e quindi esprime una valutazione tra due concetti o tra due fatti. È importante ricordare che il giudizio è espressione di un'attività sintetica dell'intelletto, che segue ad un'attività analitica necessaria alla raccolta dei dati, ed è un'operazione soggettiva in quanto attività inserita nel campo della coscienza.

La filosofia considera il giudizio su dei fatti in base al "come deve essere" in rapporto ad una "norma", mentre la psicologia al "com'è", come si presenta nella realtà esistenziale. Nella formulazione di un giudizio ci sono sempre almeno tre elementi: la cosa su cui si esprime un giudizio, la persona che lo formula ed i parametri di riferimento. Nel rapporto tra questi tre elementi si crea una variabilità che è espressione della complessità dei fatti.

Psicologicamente il giudizio si connette alla capacità personale di distinguere e valutare e si rivela essere largamente condizionato dall'ambiente culturale in cui si è inseriti.

Al di là della consueta attività psichica che richiede decisioni e giudizi nella vita di ogni giorno, il giudizio rappresenta, ovviamente, il centro, la base ed il fine dell'attività del "giudice". In ambito minorile il giudice, pur seguendo necessariamente la "norma", si trova sempre a dover fare una sintesi tra valutazione normativa e psicologica, ed è chiaro che tale sintesi ha un valore ed un senso diverso in "penale" o "civile".

Il compito del giudice è quindi quello di "giudicare", e ciò significa esprimere valutazioni e pareri e di conseguenza prescrivere azioni e comportamenti in relazione al giudizio emesso. Per il giudice il giudizio nasce dal confronto dei fatti esaminati con le norme stabilite.

Il giudizio, come fase sintetica del pensiero, comporta quindi sempre l'acquisizione di un'opinione, che si forma attraverso un'attività analitica, che è la base che permette il confronto dei fatti con la norma.

Di fronte a questo atto specifico il giudice è, istituzionalmente e per definizione indipendente, libero e soggetto solo all'applicazione della norma stabilita, e su ciò si fonda la necessaria "terzietà".

L'autonomia e la libertà del giudice prevedono la formulazione di giudizi sufficientemente certi ed oggettivi. Nel processo mentale che porta al "giudizio" la "norma stabilita" facilita il formulare e trarre delle decisioni in rapporto proprio alla certezza e stabilità della norma che definisce anche i limiti di discrezionalità.

Il sistema giudiziario prevede e presume necessariamente l'oggettività del giudice, ma anche la sua possibile non sufficiente oggettività, prevedendo, infatti, i diversi gradi di ricorso e di opposizione al giudizio emesso, la pubblicazione degli atti, il diritto al contraddittorio. Correttivi questi che si esprimono nelle norme del "giusto processo".

A questo punto del discorso è necessario introdurre un'altra banale osservazione; l'oggetto del giudizio è sempre l'uomo con i suoi comportamenti, le sue emozioni, i suoi problemi, e questo assume una valenza ed una coloritura particolari in ambito minorile, perché, come è già stato osservato può essere fonte di un coinvolgimento e di un contagio emotivo che può assumere inconsciamente sfumature diverse.

Come è stato già osservato ogni lavoro o attività che abbia come oggetto il rapporto con l'uomo nella sua realtà esistenziale non sfugge mai a quelle regole psicologiche che caratterizzano il rapporto fra le persone, in particolare nelle relazioni significative nelle quali le persone rivestono ruoli reciprocamente coinvolgenti. Queste regole prevedono un complesso, prevalentemente inconscio, di stati d'animo, di proiezioni, di preconcetti che influenzano inevitabilmente lo svolgimento ed i risultati del lavoro.

Tutto ciò significa che le relazioni interpersonali, a qualsiasi titolo avvengano, si svolgono in un campo mentale nel quale alcuni elementi sono consapevoli e resi visibili, ma sono sottesi ed in rapporto con un sistema di emozioni, di ricordi e di esperienze rimosse, che rimangono inconsci o preconsoci, e sono costitutivi della personalità individuale e dello stile personale di lavoro. I ruoli specifici e formalmente costituiti rappresentano, su questo piano, dei contenitori psichici che rendono funzionali i "preconcetti", ma che possono anche essere utilizzati da meccanismi di difesa razionalizzanti.

Questo fatto introduce un'inevitabile variabile nel meccanismo di giudizio, introduce un elemento di relatività, ben diverso però da quanto ipotizzato dal principio del "legittimo sospetto" che rappresenta una variabile possibile, nascosta, ma sempre nell'ambito della coscienza e della consapevolezza, mentre la variabile emozionale intrinseca nell'attività del giudice, appartiene alla dimensione inconscia dell'attività mentale.

Nell'attività giudiziaria la norma costituisce il punto fisso, la certezza rassicurante sulla quale è possibile basare una legittima e presumibile oggettività, e può servire anche a contenere e dar senso alle emozioni personali intrinseche e con ciò assicurare il mantenimento di una tollerabile oggettività psicologica per il "giudice degli adulti".

Com'è già stato detto in ogni professione che si basa sul rapporto con soggetti in età evolutiva e fra queste anche il "giudice minorile", il livello di coinvolgimento inconscio è poi massimo e particolare, legato alle dinamiche psicologiche che regolano naturalmente e culturalmente il rapporto tra adulti e bambini. Proprio questo è il fatto che giustifica l'attuale struttura operativa del "giudice collegiale" del tribunale dei minori, ed in particolare il rito camerale e la composizione collegiale e poliprofessionale che porta competenze diverse e complementari che si integrano nella camera di consiglio. Si ha, quindi, una struttura operativa che assomiglia all'equipe funzionale di operatori, ben diretta e coordinata dal "giudice togato" che presiede.

Questa è anche la sostanziale differenza "psicologica" tra Tribunale per i minori e Tribunale Ordinario.

Specificità del giudice minorile:

Da quanto è stato precedentemente detto il giudice minorile si trova ad operare in un complesso di specificità in rapporto a diversi elementi

- Per l'oggetto. L'oggetto principale sono i bambini il cui interesse rimane, o dovrebbe rimanere, centrale ad ogni attività processuale. Il rapporto con i bambini attiva sempre nell'adulto emozioni profonde che partono dal comune ed universale "istinto all'accudimento" per arrivare a quelle normali ed inevitabili risonanze emotive che sono in rapporto con la storia personale.

- Per i fatti. I fatti o sono commessi o subiti da soggetti in età evolutiva, in rapporto sempre alla relazione che questi hanno col mondo degli adulti. Nell'amministrare la "giustizia" il giudice minorile si trova sempre legato, non solo dalla norma vigente, ma anche a considerare prevalente l'interesse del minore a rientrare nella regolarità del suo sviluppo e del suo comportamento. Si trova a giudicare spesso su "contenziosi" tra adulti e bambini, nei quali, il diritto di una persona è prevalente su quello dell'altra. Ciò realizza una situazione particolare che sembra violare nell'astratta teoria l'equanimità, l'imparzialità e la terzietà del giudice.

- Per le finalità. Lo scopo di ogni attività, nella giurisdizione minorile è prevalentemente centrato sull'aiuto, sulla prevenzione, sulla rieducazione e recupero dei soggetti in età evolutiva, sia nei procedimenti civili, sia in quelli penali.

- Per le modalità. I modi processuali sono specifici, giustificati e correlati alle finalità. Sono attualmente caratterizzati dal rito prevalentemente camerale, e dal giudice che opera in un gruppo nel quale sono integrate competenze giudiziarie ed estragiudiziarie, psicologiche, mediche e pedagogiche. Rito camerale e collegialità costituiscono la specificità del giudice minorile.

In accordo con quanto accade anche in altri ambiti professionali che hanno come oggetto persone in età evolutiva, il lavoro in gruppo, anche se caratterizzato dalla leadership necessaria e definita del giudice togato, che mantiene tutte le sue competenze ed il proprio legittimo "potere", assicura quei meccanismi psicologici utili a mantenere una sufficiente e specifica "oggettività" di giudizio. Ciò avviene attraverso il contenimento, anche inapparente dei livelli emozionali inconsci, attraverso l'utilizzo di elementi tecnici che il giudice professionalmente non possiede, ovvero principalmente attraverso la discussione e la condivisione dei pensieri, delle valutazioni e delle opinioni, ed anche delle emozioni, che avviene nel rito camerale nell'incontro tra competenze e professionalità diverse e complementari, coordinate comunque da una finalità e da una procedura giuridiche.

La "Camera di consiglio" in ambito minorile, può essere considerata come un gruppo di lavoro psicologicamente "eterocentrato" i cui membri possono esprimere liberamente le loro opinioni tecniche e giuridiche, per arrivare ad una sintesi costruita dal "giudice togato" ed alla quale si giunge attraverso un processo di "supervisione" reciproca.

Differenza tra Giudice onorario esperto e C.T.U.

Nella proposta di legge che propone l'abolizione dei "giudici onorari" e la cessazione, di fatto, del rito camerale nella sua specificità, si propone che secondo le necessità, il giudice si serva di competenze esterne portate da un CTU.

A questo riguardo è doveroso sottolineare che sia sul piano scientifico che sul piano operativo, "componente privato" e CTU non esprimono le stesse competenze, o più precisamente esprimono le stesse competenze in modo qualitativamente diverso e quindi anche operativamente diverso.

Il giudice onorario, o componente privato, esperto, è una componente essenziale del TM. Nato su basi che potremmo definire prevalentemente empiriche, è arrivato a rivestire un ruolo che risponde ad un ben definito statuto scientifico le cui basi epistemologiche sono state accennate nel parlare del lavoro su soggetti in età evolutiva.

Il ruolo del "giudice onorario" è quello di affiancare, come ausiliario, il giudice togato che rimane l'esperto giuridico, il detentore del ruolo principale. Il giudice onorario costituisce una sorta di competenza ausiliaria, se è legittimo il paragone, una sorta di "io ausiliario" del giudice togato. Offre al giudice la possibilità, non solo di integrare competenze specifiche che non possiede e che riguardano processi psicologici e relazionali, condotte e comportamenti, ma anche quella di poter vivere più "serenamente" e con maggior sicurezza attraverso una condivisione attenta e consapevole, il complesso delle proprie emozioni nel processo del "giudizio" che gli appartiene.

Realizza così una funzione di catalizzatore nel processo che porta al giudizio attraverso una circolazione di pensieri, di opinioni e di valutazioni in una rete relazionale dialogica, nello specifico setting del rito camerale.

Il lavoro "di gruppo" in camera di consiglio si svolge, infatti, all'interno di un campo relazionale idoneo a contenere l'emotività, ad oggettivare gli inevitabili "preconcetti" legati alla storia personale ed alla cultura individuali ed impedisce che divengano "pregiudizio".

Per queste ragioni l'aiuto che il giudice togato può avere dal giudice esperto onorario è qualitativamente diverso dall'aiuto che può ricevere dal CTU, come qualitativamente diverso è il contesto di lavoro.

Il CTU si colloca nel processo di acquisizione delle prove, nella raccolta di dati utili per la formazione dell'opinione, inserito a pieno nella fase analitica del processo.

Il giudice onorario, quando partecipa all'attività istruttoria, grazie alle proprie specifiche cognizioni, può, a volte, comprendere più a fondo del giudice togato, dichiarazioni e comportamenti umani. Egli, porta inoltre il suo contributo di competenze nella fase sintetica di formazione del giudizio, in una posizione di interpretazione dei fatti complementare a quella del giudice togato. Il rapporto tra giudice togato CTU e CTP realizza invece un processo di tipo conflittuale, "dibattimentale", che può esprimere tutte le sue potenzialità solo se prescritto e valutato nell'ambito del lavoro coordinato di gruppo del rito camerale, nella dialettica fra competenze diverse, che costruiscono una consapevolezza e quindi una valutazione "criticamente fondata".

Fra componenti privati e CTU esiste diversità che peraltro non esclude integrazione, proprio perché svolgono ruoli diversi e complementari, che operano ad un livello diverso.

Anche sul piano strettamente professionale le differenze sono sostanziali: il CTU si trova ad esercitare un'attività tecnica specifica, professionalmente definita, che si esprime in diagnosi e valutazioni, ed ha comunque un committente pur se questo è il giudice, e lavora insieme al CTP col quale e' difficile che si possa stabilire un rapporto di collaborazione complementare, perché è naturalmente prevalente l'elemento conflittuale. Il componente privato, da parte sua, porta le sue capacità professionali nella relazione col giudice togato, trasferendo al giudice la capacità di utilizzare conoscenze e competenze, e concorre alla formazione di quella convinzione sufficientemente oggettiva del giudice che emette il "giudizio" in piena autonomia, senza perdere nessuna delle proprie peculiarità giuridiche.

Sul piano "giuridico" e "procedurale" può crearsi un problema da prendere in giusta considerazione, caratterizzato dal fatto che il giudice si trova, di fatto, a disporre di "maggiori mezzi" e quindi di "maggior potere" in rapporto all'avvocato come controparte. Indipendentemente dal fatto che ciò è e deve rimanere esclusivamente "motivato e giustificato" dal prevalente interesse del minore, questo problema può presentarsi, in particolare quando si prefigurano conflittualità tra gli adulti coinvolti nei procedimenti che riguardano i minori. Fermo restando, ciò che è già stato affermato, che in ogni caso l'interesse del minore deve essere in ogni modo centrale e prevalente, e che il minore, che spesso non ha voce sufficiente deve essere rappresentato, questo problema può essere sufficientemente affrontato e risolto studiando un'applicazione soddisfacente delle norme del "giusto processo" in ambito minorile.

Collateralmente è necessario qualificare e riqualificare sia i giudici togati sia i giudici onorari, per far sì che nella complementarietà dei saperi della camera di consiglio il giudice togato, titolare unico della funzione giudicante possa esprimere al meglio la specificità di "giudice minorile"

Riferimenti bibliografici.

I seguenti riferimenti bibliografici riguardano lavori nell'ambito della giustizia minorile, pubblicati tutti sulla rivista interdisciplinare "Minori Giustizia", e sono raggruppati genericamente per argomento, nell'intento di ampliare la base di un dibattito. Sono stati volutamente omessi riferimenti bibliografici di interesse specificatamente psicologico e sociale.

- La specificità minorile:

- Mario Santini, La pena "specialmente a scopo di correzione", Minori giustizia N°3/1993, pag19-24

- Camillo Losana e Marco Bouchard, La collegialità nella prassi del Tribunale per i minorenni di Torino, Minori giustizia N°1/1994, pag 115-124

- Mario Santini, L'ascolto difficile nei procedimenti civili del tribunale per i minorenni, Minori giustizia N°3/1994, pag 69-76.

- Il giudice onorario

- Editoriale, La partecipazione della magistratura onoraria alla giurisdizione. Minori giustizia N° 2/1995, pag 5-10.

- Franca Faccioli , Anna Mestitz, Indagine sui giudici onorari minorili in italia, Minori giustizia N° 2/1995, pag. 70-140

- Rosario Andrea Lio, Il giudice onorario tra sapere giuridico e sociale, Minori giustizia N°3/1997, pag 88-98.

- C.T.U e "giusto processo"

- Paolo Vercellone , la consulenza tecnica di ufficio nei procedimenti per separazione e divorzio, Minori giustizia N°2/1996, pag.90-110

- Paolo Dusi, Il giusto processo nel nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile minorile, Minori Giustizia N°3/2000, pag. 10- 31.

- Angelo Vaccaro, Processo camerale minorile e principi costituzionali, Minori giustizia N° 3/2000, pag 32-46.